



**REGOLAMENTO PER IL CONSEGUIMENTO
DELL'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA
PROFESSIONE DI INSEGNANTE DI TEORIA
E/O ISTRUTTORE DI GUIDA
PRESSO LE AUTOSCUOLE**

Disciplina delle modalità di accesso agli esami di abilitazione, requisiti e titoli per l'ammissione, procedure d'esame.

Il presente Regolamento è stato approvato con delibera di Consiglio metropolitano n. 27 del 16.06.2021 e modificato con delibera del Consiglio metropolitano n. 52 del 23.11.2022, in vigore dal 01.01.2023

Sommario

Art. 1 - Ambito di applicazione.....	4
Art. 2 - Norme generali	4
Art. 3 - Requisiti e titoli per l'ammissione agli esami	4
Art. 4 - Conversione dell'abilitazione ad istruttore di guida militare	6
Art. 5 - Avviso pubblico per il conseguimento dell'abilitazione professionale di insegnante e/o istruttore	7
Art. 6 - Domanda di partecipazione agli esami.....	7
Art. 7 - Ammissione all'esame e relative procedure	10
Art. 8 - Commissione d'esame.....	10
Art. 9 - Prove d'esame	12
Art. 10 - Prima prova d'esame comune ad entrambe le tipologie di abilitazione.....	12
Art. 11 - Esame per l'abilitazione ad insegnante di teoria	13
Art. 12 - Esame per l'abilitazione ad istruttore di guida	14
Art. 12 bis - Caratteristiche dei mezzi utilizzati durante l'esame.....	15
Art. 13 - Estensione delle abilitazioni	16
Art. 14 - Esiti dell'esame, verbale dei lavori e rilascio degli attestati	17
Art. 15 - Accertamenti, revoca/annullamento/decadenza dell'attestato	18
Art. 16 - Sospensione dell'esercizio della professione di insegnante di teoria e/o istruttore di guida.....	18
Art. 17 - Accesso agli atti della procedura	19
Art. 18 - Adeguamento normativo	19
Allegato I.....	20
Allegato II	21

Articolo 1 - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento si applica a coloro che intendono sostenere presso la Città metropolitana di Bologna gli esami per il conseguimento dell'abilitazione alla professione di insegnante di teoria e/o istruttore di guida presso le autoscuole, ai sensi della normativa vigente statale e regionale di settore e delle relative disposizioni ministeriali¹.

Articolo 2 - Norme generali

1. Gli esami di abilitazione si svolgono con modalità che garantiscano imparzialità, pubblicità e trasparenza, ed assicurino economicità, efficacia, celerità di espletamento e semplificazione delle procedure ricorrendo, ove possibile, all'ausilio di sistemi automatizzati².
2. Gli atti di gestione del procedimento, ove non sia prevista la competenza di un diverso organo, vengono adottati dal Responsabile del Servizio o U.O. competente a sovrintendere alla loro effettuazione.
3. Gli esami di abilitazione si svolgono, di norma, con frequenza temporale di almeno una sessione annuale. In relazione all'andamento delle istanze pervenute nelle sessioni precedenti, il Responsabile del Servizio o U.O. competente può assumere le opportune determinazioni in ordine al numero delle sessioni d'esame.

Articolo 3 - Requisiti e titoli per l'ammissione agli esami

1. Possono partecipare agli esami per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di insegnante di teoria e/o istruttore di guida coloro che risultino in possesso – alla data di scadenza stabilita per la presentazione delle domande di partecipazione – dei requisiti e dei titoli di seguito riportati:

a) per gli insegnanti di teoria:

- età non inferiore a 18 anni;

¹ Art. 123 del D. Lgs n. 285 del 30 aprile 1992 (Nuovo Codice della Strada) e s.m.i.; Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 317 del 17 maggio 1995 e Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 17 del 26 gennaio 2011, come modificati dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 30 del 10 gennaio 2014.

² Ai sensi dell'art. 2 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

- diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni;
- attestato di frequenza del corso di formazione iniziale per insegnante di teoria;
- non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni;
- patente di guida della categoria B normale o speciale;

b) per gli istruttori di guida:

- età non inferiore a ventuno anni;
- diploma di istruzione di secondo grado, di durata triennale, quadriennale, quinquennale purché conseguito presso Istituti statali, legalmente riconosciuti, o paritari;
- attestato di frequenza del corso di formazione iniziale per istruttore di guida;
- non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni;
- patente di guida comprendente alternativamente:
 - 1) almeno le categorie A, B, CE e D, ad esclusione delle categorie speciali, per coloro che richiedono l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie alla guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, nonché per la loro revisione;
 - 2) almeno le categorie B, CE e D, ad esclusione delle categorie speciali, per coloro che richiedono l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie alla guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, nonché per la loro revisione, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli;

- 3) almeno le categorie B speciale, C speciale e D speciale, ai soli fini dell'avvio dell'attività di impresa di autoscuola, per la quale è necessario possedere le abilitazioni di insegnante e di istruttore³;
2. Il requisito della patente si intende correttamente posseduto se la stessa non è stata sospesa o revocata.
3. È inoltre richiesto il possesso della residenza anagrafica nel territorio della Città metropolitana di Bologna, o iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero⁴. Non sono ammessi i candidati che abbiano nel territorio della Città metropolitana di Bologna il solo domicilio.
4. Al cittadino comunitario ed extracomunitario che intende conseguire l'abilitazione di insegnante di teoria e/o di istruttore di guida è richiesto il possesso di un titolo attestante la regolarità del soggiorno, ai sensi della legislazione vigente in materia.
5. I titoli di studio conseguiti all'estero devono essere prodotti dall'interessato unitamente al riconoscimento degli stessi effettuato a cura dell'autorità italiana e/o rappresentanza diplomatica competente.

Articolo 4 - Conversione dell'abilitazione ad istruttore di guida militare

1. Gli istruttori di guida militare possono fare richiesta di conversione, entro un anno dalla data di congedo o dalla cessazione dal servizio, dell'abilitazione ad istruttore di guida militare in analogo certificato di abilitazione civile, senza sostenere l'esame⁵.
2. In tal caso il richiedente, residente sul territorio della Città metropolitana di Bologna, non deve dichiarare il titolo di studio ma deve comunque essere in possesso di patente di guida comprendente le categorie A e D, ovvero A e DE. In caso di possesso di patente di categoria inferiore, il richiedente può, sempre nel limite di un anno dalla data di congedo o dalla cessazione dal servizio, conseguire la patente per dette categorie⁶.

³ Ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, co. 2, e dell'art. 6, co. 1, lett. d)3, del DM n. 17/2011.

⁴ Fatta salva l'applicazione del D.lgs. n. 30/2007 e s.m.i, "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri", nonché relative circolari esplicative.

⁵ Ai sensi dell'art. 138, comma 6, del Nuovo Codice della Strada (D. Lgs. 285/1992 e ss.mm.ii.).

⁶ Come specificato dalla Direzione generale M.C.T.C. del Ministero dei Trasporti con le Circolari n. 77/93 (prot. n. 2782/4622 del 14 aprile 1993) e n. 288/93 (prot. n. 9302/4639 del 9 dicembre 1993).

3. Qualora il titolare di abilitazione ad istruttore di guida militare non abbia compiuto i ventuno anni, si darà ugualmente corso alla conversione del titolo ma il richiedente potrà esercitare la professione solo al compimento del ventunesimo anno di età⁷.

4. L'istruttore di guida militare in possesso della conversione in titolo abilitativo civile sarà ugualmente soggetto all'obbligo della formazione periodica prevista ai sensi dell'art. 9 del DM n. 17/2011, a decorrere dalla data di conseguimento della conversione.

Articolo 5 - Avviso pubblico per il conseguimento dell'abilitazione professionale di insegnante e/o istruttore

1. L'apertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione all'esame per il conseguimento delle abilitazioni all'esercizio della professione di insegnante di teoria e/o istruttore di guida avviene mediante avviso pubblico, eventualmente distinto per tipologia d'esame in considerazione della diversità delle prove di ciascuna abilitazione, contenente tutti gli elementi e le indicazioni utili allo svolgimento del procedimento.

2. L'avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio Telematico della Città metropolitana di Bologna, nel sito Web dell'Ente, sezione Avvisi e concorsi/Avvisi e bandi, e nella pagina tematica del Servizio o U.O. competente, per giorni 45 (quarantacinque).

3. La scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione per ciascun avviso è fissata in giorni 45 (quarantacinque) dalla data di pubblicazione. Al Responsabile del Servizio o U.O. competente è data facoltà di differire, per motivate ragioni, la scadenza di detto termine.

4. Una volta esperite le prove d'esame, la Commissione procede alla correzione degli elaborati e l'ufficio competente cura la pubblicazione dell'elenco dei candidati idonei e non idonei.

Articolo 6 - Domanda di partecipazione agli esami

1. Coloro che intendono sostenere l'esame per il conseguimento delle abilitazioni di cui all'art. 1 del presente Regolamento, devono indirizzare apposita domanda al Servizio o U.O. competente della Città metropolitana di Bologna, con la quale dichiarano, sotto la loro responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3, nonché il tipo di esame che intendono sostenere.

⁷ Circolare della Direzione Generale M.C.T.C. del Ministero dei Trasporti n. 288/93, prot. n. 9302/4639 del 9 dicembre 1993.

2. La domanda, redatta secondo lo schema allegato all'avviso e indirizzata al Dirigente competente, deve essere presentata entro il termine perentorio fissato nell'avviso, con una delle seguenti modalità:

- on-line tramite la piattaforma informatica appositamente dedicata, ove esistente;
- alla casella di posta elettronica certificata (PEC) dell'Ente;
- a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento;
- con altro mezzo indicato nell'avviso (ad es. consegna a mano all'Ufficio Protocollo della Città metropolitana di Bologna)⁸.

3. L'avviso pubblico può prevedere un termine ultimo entro il quale le domande inviate mediante raccomandata pervengano all'ufficio preposto in tempo utile ai fini dell'ammissibilità.

4. Ai sensi del vigente Regolamento del procedimento amministrativo e dell'Amministrazione digitale, le domande redatte su supporto cartaceo possono essere presentate direttamente e sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto o presentate per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

5. È ammesso l'invio di copia immagine secondo le modalità di cui all'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni. Qualora le domande siano redatte su supporto informatico, devono essere firmate con firma digitale, qualificata o avanzata, dall'interessato ed inviate tramite e-mail alla casella istituzionale di PEC della Città metropolitana di Bologna ovvero ad altra casella di posta certificata dedicata. La domanda è altresì valida quando l'autore è identificato dal Sistema Pubblico di Identità Digitale (c.d. "SPID") o, in alternativa, con l'uso della carta d'identità elettronica (C.I.E.) o della carta nazionale dei servizi⁹.

6. Alla domanda dovrà inoltre essere allegata la seguente documentazione:

- scansione di un documento d'identità valido, ai fini del riconoscimento in sede di esame;
- attestazione del pagamento, oppure ricevuta telematica del pagamento tramite la piattaforma PAGOPA, dei diritti di segreteria nell'importo fissato in Euro 60,00 o nel diverso importo previsto dalla legge regionale vigente al momento della pubblicazione dell'avviso pubblico. In nessun caso la somma verrà restituita;
- due marche da bollo del valore corrente: una per la domanda di partecipazione ed una da apporre al titolo abilitativo al momento del rilascio. In caso di esito negativo dell'esame, la seconda

⁸ Ai sensi dell'art. 10 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

⁹ Ai sensi dell'art. 8 del Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo e dell'Amministrazione digitale.

marca da bollo verrà restituita. Qualora previsto dall'avviso pubblico, il pagamento dell'imposta di bollo potrà avvenire in modalità virtuale;

- dichiarazione del possesso dell'attestato rilasciato a conclusione del corso di formazione iniziale da insegnante di teoria e/o istruttore di guida, relativamente al tipo di esame che si vuole sostenere;
- per il cittadino comunitario ed extracomunitario, documentazione attestante la regolarità del soggiorno¹⁰ e del possesso del titolo di studio richiesto, accompagnato dal riconoscimento dello stesso a cura dell'autorità italiana e/o rappresentanza diplomatica competente¹¹;
- per i candidati portatori di handicap, idonea certificazione rilasciata dalla struttura pubblica competente per l'accertamento della condizione di disabile nonché indicazione dell'ausilio necessario per l'espletamento delle prove d'esame e l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi, in relazione al proprio handicap. Tali elementi saranno valutati e disposti dalla Commissione d'esame con criteri di ragionevolezza e nella salvaguardia dei principi fondamentali in tema di non riconoscibilità degli elaborati.

7. La Città metropolitana di Bologna non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento delle domande o per disguidi dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore. I candidati sono invitati a comunicare un indirizzo certo nonché ad informare tempestivamente il Servizio o U.O. competente di eventuali variazioni per il recapito delle comunicazioni.

¹⁰ Al cittadino comunitario è richiesto di dichiarare di essere in possesso di regolare attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'Unione Europea rilasciata dal Comune in cui risiede, ai sensi del D.lgs. n. 30 del 06/02/2007. Al cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea è richiesta la dichiarazione di essere regolarmente stabilito in Italia ai sensi della vigente normativa con relativo titolo di soggiorno rilasciato ai sensi del D.lgs. n. 286/1998 e s.m.i..

¹¹ In particolare: a) il cittadino comunitario in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado rilasciato da una scuola ufficiale del sistema educativo di appartenenza, può procedere mediante autocertificazione nel corpo della domanda stessa, con la quale si dichiara inoltre che il titolo è stato conseguito, con esame finale, al termine di almeno 11 anni di studi; è obbligatoria l'indicazione della rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente sul territorio nel quale è stato conseguito il titolo di studio, ai fini dei dovuti controlli di veridicità della dichiarazione resa. Si sottolinea che il cittadino comunitario in possesso del titolo di studio conseguito in uno Stato extra comunitario deve seguire le indicazioni previste per il cittadino extra comunitario; b) il cittadino extra comunitario in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado rilasciato da una scuola ufficiale del sistema educativo di appartenenza, deve produrre il riconoscimento del titolo di studio rilasciato da una scuola ufficiale del sistema educativo di appartenenza, effettuato mediante legalizzazione del titolo con relativa dichiarazione di valore da parte di una Autorità italiana e/o Rappresentanza Diplomatica italiana con sede nello Stato che ha rilasciato il titolo di studio.

Articolo 7 - Ammissione all'esame e relative procedure

1. Scaduto il termine di presentazione delle domande, il Servizio o U.O. competente all'espletamento degli esami abilitativi di insegnante di teoria e/o istruttore di guida:

- provvede all'istruttoria delle domande di partecipazione;
- provvede all'adozione dell'atto di ammissione o di esclusione alla sessione d'esame, disposto con apposita determinazione dirigenziale, sulla base delle dichiarazioni rese dai candidati, di cui si è riscontrata la completezza in sede istruttoria. Nel caso di irregolarità formali, il Servizio o U.O. competente provvederà a richiedere le necessarie integrazioni, che dovranno essere fornite dal candidato nel termine tassativo assegnato con la lettera di richiesta;
- predispone l'elenco degli ammessi che, firmato dal Responsabile del Servizio o U.O. competente, viene pubblicato all'Albo Pretorio Telematico della Città metropolitana di Bologna, sul sito Internet dell'Ente e nella pagina tematica dedicata per giorni 15 (quindici);
- comunica il calendario con l'indicazione delle date di svolgimento delle prove d'esame mediante apposita informazione sul sito web istituzionale, valida ai fini della convocazione dei candidati ammessi. I candidati che non si presenteranno alle date prestabilite per le suddette prove saranno considerati rinunciatari;
- comunica ai candidati ammessi e, ove ricorra il caso, ai non ammessi, rispettivamente, l'avvenuta ammissione e esclusione mediante apposita informazione sul sito web istituzionale, con l'indicazione sintetica delle motivazioni di esclusione;
- comunica ai candidati non ammessi, se ritenuto opportuno, la sola motivazione di esclusione dalla selezione tramite comunicazione personale, inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione alla selezione o in altra modalità definita dall'avviso pubblico.

Articolo 8 - Commissione d'esame

1. La Commissione d'esame viene istituita con determinazione del Dirigente competente, ed è composta come segue:

- Presidente designato dalla Città metropolitana di Bologna ed individuato nei ruoli della Dirigenza, ovvero fra i funzionari appartenenti al profilo tecnico o amministrativo di categoria D;

- un esperto designato dall'Ufficio Motorizzazione Civile di Bologna - Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, appartenente almeno alla categoria "D" con profilo di "Ingegnere" o "Architetto";
- due membri esperti nelle materie d'esame, designati dalla Città metropolitana di Bologna anche tra i propri dipendenti.

2. Le funzioni di segreteria sono assicurate da un dipendente del Servizio o U.O. competente.

3. Per ogni membro di cui sopra viene nominato un supplente, il quale partecipa alle sedute d'esame solo in caso di assenza o di impedimento del titolare, mentre vengono nominati, quale Vice-Presidente, due membri supplenti.

4. La Commissione è validamente costituita con la presenza di tutti i suoi componenti e si riunisce in seduta, su convocazione del suo Presidente.

5. I componenti non devono rivestire incarichi di rappresentanza di carattere politico o in seno ad associazioni professionali di categoria.

6. La Commissione d'esame ha una durata di tre anni dall'atto di nomina.

7. A ciascun componente della Commissione, avente diritto, oppure ai relativi supplenti verranno corrisposti, per ogni sessione d'esame, i gettoni di presenza di importo pari ad Euro 400,00 o nel diverso importo previsto dalla legge regionale vigente al momento della pubblicazione dell'avviso pubblico. Ai sensi del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ai dipendenti della Città metropolitana di Bologna che non rivestano qualifiche dirigenziali e non siano titolari di Posizione Organizzativa, nominati componenti o Segretario, sono riconosciute solo le prestazioni effettuate fuori dell'orario di lavoro a titolo di straordinario e senza nessun ulteriore onere economico per l'Amministrazione.

8. In apertura di ogni sessione d'esame, i componenti della Commissione, nel prendere atto dell'elenco dei candidati ammessi, già ricevuto per via telematica, dichiarano contestualmente l'esistenza o meno di incompatibilità con gli stessi, ai sensi degli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile, e/o di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e s.m.i..

9. Per le sole prove pratiche riservate ai candidati all'esame di abilitazione di istruttore di guida, finalizzate a dimostrare la capacità di istruzione alla guida di veicoli delle categorie A, B, CE, D, la Commissione può essere ampliata con uno o più membri aggiunti titolari di patente adeguata alla guida dei veicoli.

10. Al membro aggiunto per le prove pratiche di guida viene riconosciuto un gettone di presenza di importo proporzionato al parziale impegno rispetto ai restanti membri della Commissione, da quantificare nell'ambito della relativa determinazione di nomina ad integrazione della Commissione da parte del Dirigente del Servizio o U.O. competente.

11. La Città metropolitana di Bologna può stipulare accordi con altre Province o Città metropolitane per lo svolgimento unitario degli esami, anche avvalendosi di un'unica Commissione per più ambiti provinciali o metropolitani.

12. Quando sia necessario per l'elevato numero di partecipanti, il Dirigente competente, anche su richiesta della Commissione, nomina in qualità di addetti alla sorveglianza, a supporto della Commissione durante lo svolgimento delle prove scritte, uno o più dipendenti della Città metropolitana di Bologna, che operano secondo le direttive impartite dalla Commissione. Nel caso in cui non vi siano dipendenti dell'ente disponibili ad essere nominati quali addetti alla sorveglianza, per ragioni di necessità ed urgenza si provvede alla nomina di ufficio.

Articolo 9 - Prove d'esame

1. Per essere ammessi a sostenere l'esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei documenti d'identità riconosciuti validi nello Stato italiano ed in corso di validità.

2. Durante le prove scritte non è permesso ai candidati di comunicare fra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della Commissione.

3. Gli elaborati devono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, con penna blu o nera, su carta portante il timbro d'ufficio e la sigla di un componente della Commissione.

4. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. La Commissione esaminatrice cura l'osservanza delle disposizioni stesse ed il candidato che contravviene viene escluso immediatamente dall'esame e invitato ad uscire dalla sede dello stesso.

5. Le prove orali devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.

Articolo 10 - Prima prova d'esame comune ad entrambe le tipologie di abilitazione

1. Per conseguire l'abilitazione all'esercizio delle professioni di insegnante di teoria e/o istruttore di guida occorre superare una prima prova scritta, comune ad entrambe le tipologie di esame, della durata

di quaranta minuti e consistente nella compilazione corretta di due schede quiz di quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle utilizzate per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie “A” e “B”. La prova si intende superata ed il candidato può essere ammesso a sostenere le prove specifiche successive, qualora non effettui più di due errori sul complessivo numero di ottanta domande.

2. Salva l'ipotesi dello svolgimento della prova in modalità telematica, dopo l'identificazione, a ciascun candidato viene consegnato, oltre alle due schede quiz, il seguente materiale:

- a) una bustina e un cartoncino, per la trascrizione dei propri dati identificativi;
- b) una busta grande in cui inserire le schede quiz e la bustina al termine della prova.

3. Al momento della consegna delle schede concluse da parte dei candidati, due membri della Commissione appongono sulla busta grande, che garantisce l'appartenenza delle prove allo stesso candidato e contenente le schede quiz e la bustina, le proprie firme, in modo che vi resti compreso il lembo di chiusura e la restante parte della busta. Ciò consente alla Commissione esaminatrice di provvedere alla successiva verifica e correzione della prova quiz di tutti i candidati in maniera imparziale. Al termine delle correzioni, la Commissione provvede all'apertura delle bustine per accoppiare ciascuna prova al relativo candidato.

Articolo 11 - Esame per l'abilitazione ad insegnante di teoria

1. L'esame per l'abilitazione alla professione di insegnante di teoria verte sulle materie di cui all'Allegato I al presente Regolamento e si articola come segue:

- a) una prova scritta, in cui il candidato tratta sinteticamente, nel tempo massimo di due ore, tre temi scelti dalla Commissione tra gli argomenti del programma d'esame. Ad ogni tema è assegnato un punteggio tra zero e dieci. È ammesso alla fase successiva il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;
- b) una simulazione di una lezione di teoria su un argomento scelto dalla Commissione. È ammesso alla fase successiva il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;
- c) una prova orale sugli argomenti del programma d'esame. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.

2. Per la prova di cui al precedente punto a), al candidato verranno inoltre consegnati:

- una bustina e un cartoncino, per la trascrizione dei propri dati identificativi;
- un congruo numero di fogli;
- una busta grande in cui inserire la prova scritta e la bustina al termine della prova.

3. Al momento della consegna degli elaborati, di cui al precedente punto a), conclusi da parte dei candidati, due membri della Commissione provvederanno all'apposizione della firma ed al ritiro degli elaborati per la correzione come previsto dal precedente art. 10, comma 3.

4. L'inosservanza delle suddette disposizioni da parte del candidato o l'apposizione di segni distintivi comporta l'annullamento della prova.

Articolo 12 - Esame per l'abilitazione ad istruttore di guida

1. L'esame per l'abilitazione alla professione di istruttore di guida verte sulle materie di cui all'Allegato II al presente Regolamento e si articola come segue:

- a) una prova orale sugli argomenti del programma d'esame. È ammesso alla prova successiva il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;
- b) le seguenti prove pratiche per dimostrare la propria capacità di istruzione:
 - b1) capacità di istruzione alla guida di veicoli della categoria A, per l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, nonché per la loro revisione. Il motociclo utilizzato per lo svolgimento di tale prova è condotto da un componente della Commissione, titolare almeno di patente A, che funge da allievo;
 - b2) capacità di istruzione alla guida di veicoli della categoria B, per l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie sia per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, sia per la guida di tutti i veicoli a motore ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli, nonché per la loro revisione. Il veicolo utilizzato per lo svolgimento di tale prova è condotto da un componente della Commissione, titolare almeno di patente B, che funge da allievo;

b3) capacità di istruzione alla guida su veicolo della categoria CE o D, a scelta della Commissione, per l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie sia per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, sia per la guida di tutti i veicoli a motore ad eccezione dei ciclomotori e motocicli, nonché per la loro revisione. Il veicolo utilizzato per tale prova è condotto da un componente della Commissione, titolare di patente adeguata alla guida del veicolo scelto, che funge da allievo. Lo svolgimento di tale prova può essere assicurato anche attraverso l'inserimento in Commissione di uno o più membri aggiunti abilitati a svolgere il ruolo di conducente alla guida dei veicoli di categorie C, CE, D.

2. Supera la prova di dimostrazione della capacità di istruzione il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascun mezzo non inferiore a cinque su dieci ed un punteggio complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta. Per i candidati all'abilitazione di istruttore per la guida di tutti i veicoli a motore ad eccezione dei ciclomotori e motocicli, il punteggio complessivo è proporzionato sulle relative due prove e pertanto deve essere non inferiore a dodici sul massimo di venti.

3. I candidati in possesso delle categorie di patenti B speciale, C speciale e D speciale sostengono la prova a quiz di cui all'Art. 10 e la prova orale di cui al punto a) del presente articolo.

Articolo 12 bis - Caratteristiche dei mezzi utilizzati durante l'esame

1. I veicoli utilizzati per la prova pratica di guida devono essere idonei all'uso di autoscuola e possono essere messi a disposizione da un'autoscuola, da un centro di istruzione automobilistica o da una impresa di noleggio.

2. Il veicolo di categoria A può essere di proprietà del candidato stesso o di soggetto terzo che ne ha autorizzato l'uso attraverso apposita dichiarazione di consenso, da inoltrare al Servizio o U.O. competente almeno tre giorni prima della prova.

3. I veicoli utilizzati devono essere forniti a cura e spese del candidato interessato e devono essere dotati di copertura assicurativa adeguata all'uso specifico cui sono destinati (esame per istruttore di autoscuola) anche limitatamente ai giorni di espletamento delle prove d'esame, a tutela della Commissione e del membro della stessa, conducente dei veicoli durante le prove. Tale condizione deve essere dimostrata producendo polizza e apposita estensione, ovvero specifica dichiarazione della Compagnia Assicurativa attestante quanto sopra.

4. Il mancato rispetto di quanto sopra elencato in merito alla disponibilità dei veicoli, nonché la mancata copertura assicurativa dei veicoli utilizzati in sede di svolgimento della prova di capacità di istruzione alla guida, comporterà l'esclusione dalle prove medesime e dall'intera procedura d'esame.

5. I veicoli utilizzati durante le prove d'esame devono avere le seguenti caratteristiche tecniche:

- a) il mezzo di categoria A deve essere un motociclo senza sidecar, di cilindrata superiore o uguale a 600 cm³;
- b) il mezzo di categoria B deve essere un veicolo a quattro ruote, munito di doppi comandi, con almeno quattro sportelli, capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h;
- c) il mezzo di categoria C deve essere un veicolo munito di doppi comandi, avente massa massima autorizzata pari o superiore a 12.000 kg, lunghezza pari o superiore a 8 metri, larghezza pari o superiore a 2,40 metri, capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; il veicolo deve disporre di ABS e di un cambio di velocità dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti; lo spazio di carico del veicolo deve consistere in un cassone chiuso di altezza e larghezza almeno pari a quelle della cabina. All'esame deve presentarsi con massa effettiva di almeno 10.000 kg;
- d) il mezzo di categoria CE deve essere un veicolo munito di doppi comandi, autoarticolato o autotreno composto da un veicolo adatto al conseguimento della patente C combinato ad un rimorchio di lunghezza pari o superiore a 7,5 metri; nei due casi la massa massima autorizzata deve essere pari o superiore a 20.000 kg, la lunghezza complessiva pari o superiore a 14 metri e la larghezza pari o superiore ai 2,40 metri. I veicoli devono essere capaci di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h e devono disporre di ABS e di un cambio di velocità con almeno 8 rapporti per la marcia avanti; tutti gli spazi di carico del complesso dei veicoli devono consistere in cassoni chiusi di altezza e larghezza almeno pari a quelle della cabina. Sia l'autoarticolato che l'autotreno devono essere presentati all'esame con una massa effettiva di almeno 15.000 kg;
- e) il mezzo di categoria D deve essere un veicolo munito di doppi comandi, adatto al conseguimento della patente D, di lunghezza pari o superiore a 10 metri, di larghezza pari o superiore a 2,40 metri, capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h e dotato di ABS.

Articolo 13 - Estensione delle abilitazioni

1. L'insegnante di teoria che intende conseguire l'abilitazione di istruttore di guida, se in possesso della patente di guida prescritta per il tipo di abilitazione che intende conseguire, frequenta la parte di

programma teorico del corso di formazione iniziale per istruttore di guida (Allegato II), e, ove prevista, la parte di programma pratico in ragione del tipo di abilitazione che intende conseguire. L'esame per l'estensione dell'abilitazione verte sulle prove d'esame e si svolge con le modalità di cui all'art. 12, oggetto del programma di formazione iniziale seguito, ad esclusione della prima prova scritta di cui all'art. 10.

2. L'istruttore di guida che intende conseguire l'abilitazione di insegnante di teoria, se in possesso del diploma di istruzione di secondo grado di durata quinquennale, frequenta il corso di formazione iniziale per insegnanti secondo il programma di cui all'Allegato I. L'esame per l'estensione dell'abilitazione verte sulle prove d'esame e si svolge con le modalità di cui all'art. 11, con esclusione della prima prova scritta di cui all'art. 10.

3. L'istruttore di guida già abilitato a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli, nonché per la loro revisione, che intende integrare la propria abilitazione anche con quella per svolgere le esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria A, frequenta la parte di programma pratico di formazione iniziale di cui all'Allegato II relativo alle lezioni di guida simulata su motociclo. L'esame per tale estensione dell'abilitazione verte sulla prova di capacità di istruzione alla guida di veicoli della categoria A e si svolge secondo le modalità di cui all'art. 12.

Articolo 14 - Esiti dell'esame, verbale dei lavori e rilascio degli attestati

1. Al termine di tutte le prove d'esame, la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati che hanno sostenuto le prove con l'indicazione dell'esito degli esami che, sottoscritto dal Presidente, viene pubblicato all'Albo Pretorio Telematico della Città metropolitana di Bologna e nel sito web dell'Ente per giorni 15 (quindici).

2. Di tutta la sessione d'esame il Segretario redige il relativo verbale che, sottoscritto dalla Commissione, viene trasmesso all'Ufficio competente per il seguito.

3. Al superamento dell'esame e sulla base delle risultanze del verbale, l'ufficio competente provvede al rilascio dell'attestato che certifica l'abilitazione conseguita (insegnante di teoria, istruttore di guida per tutti i veicoli a motore e relativi rimorchi, istruttore di guida di veicoli e relativi rimorchi ad esclusione di cicli e motocicli, istruttore di guida in possesso di patenti speciali), anche in caso di integrazione a seguito di richiesta di estensione, di norma entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento del verbale redatto dalla Commissione.

4. I soggetti in regola con gli obblighi di formazione periodica biennale (artt. 4 e 9 D.M. n. 17 del 26/01/2011) mantengono la validità dell'abilitazione senza soluzione di continuità.

Articolo 15 - Accertamenti, revoca/annullamento/decadenza dell'attestato

1. Ai sensi dell'art. 71, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, e del vigente Regolamento del procedimento amministrativo e dell'amministrazione digitale, la Città metropolitana di Bologna effettuerà, anche dopo il rilascio dell'attestato, controlli a campione e in tutti i casi vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal dichiarante in autocertificazione, ai fini dell'ammissione all'esame.

2. Qualora venga accertato che il candidato ha partecipato e superato l'esame in difetto dei requisiti previsti dal presente Regolamento, il Dirigente competente all'effettuazione degli esami abilitativi procederà, con proprio provvedimento, alla revoca/annullamento del titolo abilitativo.

3. In caso di revoca dell'abilitazione per sopravvenuta carenza dei requisiti morali del titolare di autoscuola, il Dirigente competente all'effettuazione degli esami abilitativi procederà, con proprio provvedimento, alla revoca dell'abilitazione professionale. L'interessato potrà conseguire una nuova abilitazione trascorsi cinque anni dalla revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione¹².

4. La revoca della patente successivamente al conseguimento dell'abilitazione alla professione di insegnante di teoria e/o istruttore di guida, comporta la decadenza della relativa abilitazione¹³.

5. Inoltre, nel caso di non corrispondenza del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese, la Città metropolitana di Bologna segnalerà il fatto all'Autorità Giudiziaria affinché rilevi l'eventuale sussistenza di reati.

6. In relazione all'esito delle determinazioni che saranno adottate dall'Autorità Giudiziaria, la Città metropolitana di Bologna provvederà a dichiarare la decadenza del titolo abilitativo.

Articolo 16 - Sospensione dell'esercizio della professione di insegnante di teoria e/o istruttore di guida

1. L'esercizio delle professioni di insegnante di teoria e/o istruttore di guida è automaticamente sospeso qualora il titolare subisca provvedimenti di sospensione della patente di guida, o qualora perda temporaneamente uno o più requisiti di ammissione richiesti dal presente Regolamento.

¹² ai sensi dell'art. 123, co. 9-bis, del D.lgs. 285/1992, "Nuovo Codice della Strada"

¹³ ai sensi degli artt. 1, co. 1-bis, e 6, co. 1-bis, del DM n. 17/2011

2. L'insegnante di teoria e/o istruttore di guida non in regola con gli obblighi di formazione periodica biennale previsti (artt. 4 e 9 del D.M. 17/2011) che esercitino ugualmente l'attività professionale presso un'autoscuola o un centro di istruzione automobilistica prima della frequenza del relativo corso, sono soggetti alla sospensione dell'abilitazione¹⁴.

3. La sospensione dell'abilitazione opera fino alla cessazione delle cause determinanti di cui ai precedenti commi.

Articolo 17 - Accesso agli atti della procedura

1. È consentito l'accesso a tutti gli atti e documenti della procedura, compresi quelli presentati dai candidati, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela della riservatezza.

2. Durante lo svolgimento della procedura, l'accesso è differito al termine del procedimento, salvo che il differimento non costituisca pregiudizio per la tutela di posizioni giuridicamente rilevanti.

Articolo 18 - Adeguamento normativo

1. Le norme del presente Regolamento e dei relativi Allegati I e II si intendono modificate per effetto di sopravvenute e vincolanti norme comunitarie, statali, regionali e statutarie.

2. In tal caso, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovra ordinata.

¹⁴ ai sensi degli artt. 4, co. 2, e 9, co 2, del DM n. 17/2011

ALLEGATO I

ELENCO DELLE MATERIE D'ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI INSEGNANTE DI TEORIA PRESSO LE AUTOSCUOLE.

Gli esami per l'abilitazione alla professione di insegnante di teoria vertono sulle materie di cui all'Allegato 1 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 17 del 26 gennaio 2011, di seguito elencate.

Elementi di diritto pubblico, amministrativo e comunitario (Stato, Costituzione, fonti del diritto, organi legislativi, Governo, enti locali, organi comunitari, fonti del diritto comunitario)
Elementi di diritto penale (reato, dolo, colpa, reati contro la Pubblica Amministrazione)
Procedure legali in caso di incidente e assicurazione; illecito amministrativo
Definizioni, costruzione e manutenzione delle strade, organizzazione della circolazione stradale e segnaletica stradale
Definizione dei veicoli, elementi strutturali dei veicoli e loro funzionamento
Disposizioni amministrative in materia di circolazione dei veicoli (destinazione ed uso dei veicoli, documenti di circolazione e di immatricolazione)
Autotrasporto di persone e cose - Elementi sull'uso del cronotachigrafo e sul rallentatore di velocità
Trasporto delle merci pericolose
Conducenti e titoli abilitativi alla guida
Norme di comportamento sulle strade
Illeciti amministrativi previsti dal codice della strada e relative sanzioni
Elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni
Stato psicofisico dei conducenti, tempo di reazione, alcool, ecc.
Elementi di primo soccorso
Elementi di fisica
Autoscuole: normativa, ruolo, inquadramento insegnante

ALLEGATO II

ELENCO DELLE MATERIE D'ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI ISTRUTTORE DI GUIDA PRESSO LE AUTOSCUOLE.

Gli esami per l'abilitazione alla professione di istruttore di guida vertono sulle materie di cui all'Allegato 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 17 del 26 gennaio 2011, di seguito elencate.

Definizione dei veicoli, elementi strutturali dei veicoli e loro funzionamento
Norme di comportamento sulle strade
Elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni
Stato psicofisico dei conducenti, tempo di reazione, alcool, ecc
Elementi di primo soccorso
Elementi di fisica
Peculiarità della guida dei diversi tipi di veicoli. Utilizzo dei diversi dispositivi